DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ
(RINNOVO ANNUALE)
INCARICHI DI VERTICE
(Art. 20, D. Lgs. n. 39/2013)

Il/la sottoscritto/a *<sostituire con il proprio nome e cognome>* in relazione all'incarico di *<Segretario generale/Direttore di Dipartimento/Direttore generale del … (indicare la denominazione della struttura)>,* ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190"* e delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

CONSAPEVOLE

DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ NEGLI ATTI ED USO DI ATTI FALSI,

DICHIARA

RELATIVAMENTE ALL'ANNO/AL PERIODO _____

con riferimento alle **IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 9, commi 1 e 2
  - ✓ di NON ricoprire incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna, sui quali la struttura amministrativa a cui è riferita la presente dichiarazione esercita poteri di vigilanza o controllo con riferimento alle attività svolte dagli enti stessi (art. 9, comma 1);
  - ✓ di NON svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Autonoma della Sardegna (art. 9, comma 2)[1];

- art. 11, commi 1, 2
  - ✓ di NON aver ricoperto o ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della L. n. 400/1988 o di parlamentare (art. 11, comma 1);
  - ✓ di NON aver ricoperto o ricoprire la carica di componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna (art. 11, comma 2, lett. a);
  - ✓ di NON aver ricoperto o ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione nella Regione Sardegna (art. 11, comma. 2, lett. b);
  - ✓ di NON aver ricoperto o ricoprire la carica di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma della Sardegna (art 11, comma 2, lett. c);

- di elencare di seguito[2] tutte le cariche e/o incarichi e/o funzioni e/o attività professionali a carattere stabile e continuativo, non occasionale, svolte presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti di diritto privato in controllo pubblico oppure enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Sardegna assunti successivamente all'ultima dichiarazione:

---

1 Rileva l'attività professionale prestata dal professionista a favore dell'ente (con ciò intendendo che sia da esso regolata, finanziata o comunque retribuita; ANAC del. 550/2022) che abbia il carattere della continuità, in quanto il carattere occasionale dell'attività svolta farebbe venire meno uno dei requisiti richiesti dalla norma (orientamento ANAC n. 99/2014)

2 Con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito come indicazione "alle amministrazioni di accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione" onde agevolare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ

(RINNOVO ANNUALE)

INCARICHI DI VERTICE

(Art. 20, D. Lgs. n. 39/2013)

TIPO INCARICO/CARICA/ATTIVITA'	ENTE	PERIODO (INIZIO E TERMINE)

- che non è sopravvenuta dall'ultima dichiarazione, a proprio carico, alcuna situazione di inconferibilità dovuta a condanna, ancorché non definitiva, o patteggiamento, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro II del Codice Penale (art. 3, del D. Lgs. n. 39/2013)[3] (vedi APPENDICE**);
- di impegnarsi a **comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e qualsiasi altra circostanza influente sulle cause di incompatibilità** e **inconferibilità** di cui al D. Lgs. n. 39/2013, informando la Direzione generale del personale e Riforma e il RPCT;
- di impegnarsi a rinnovare la presente dichiarazione con cadenza annuale (art. 20 comma 2).

Il/La dichiarante è informato/a che il presente atto è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale dell'Amministrazione per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, a tal fine, ha preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nell'Amministrazione regionale, consapevole che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono utilizzati dall'Amministrazione per adempiere a un obbligo di legge [art. 20 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 e art. 8, comma 3, del D.Lgs. 33/2013].

DATA_____ (il dichiarante)*

* Documento sottoscritto digitalmente oppure trasmesso all'amministrazione con sistema di identificazione del dichiarante attraverso sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi [art. 65 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

3 *Qualora fossero intervenute condanne penali, per reati commessi contro la pubblica amministrazione, il dirigente si impegna ad informare, con separata comunicazione riservata, tramite invio cartaceo in busta chiusa consegnata a mano ovvero con raccomandata A/R, delle eventuali condanne subite, la Direzione generale del personale e Riforma ed il RPCT, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art.15, c.1 del D. Lgs. 39/2013.*

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ

(RINNOVO ANNUALE)

INCARICHI DI VERTICE

(Art. 20, D. Lgs. n. 39/2013)

**APPENDICE

1. ai fini dell'inconferibilità:
   - rilevano tutte le condanne, anche non definitive, compresi i patteggiamenti con pena non inferiore a due anni, per i reati elencati al punto 4. (art. 3 commi 1 e 7, art. 445 c.p.p. Cfr. Corte dei Conti Abruzzo Sent. n. 47/2025)
   - è ininfluente l'eventuale sospensione condizionale della pena (Delibera ANAC n. 427 del 14 settembre 2022)
   - non rilevano le condanne per le quali l'interessato sia stato successivamente prosciolto con sentenza, anche in via non definitiva (art. 3 comma 5)
2. non sussiste inconferibilità:
   - per i reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97[4], quando sono decorsi cinque anni dalla data della sentenza (art. 3 comma 2)
   - per gli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, quando è decorso dalla data della sentenza un numero di anni superiore a cinque oppure, se minore, al doppio degli anni della pena inflitta (art. 3 comma 3)
   - se inflitta la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, sia già decorso il tempo di interdizione (art. 3 commi 2-3)
   - per il dirigente di ruolo, durante il periodo di inconferibilità a seguito di condanna, è conferibile (sempre che non sia interdetto dai pubblici uffici, sospeso o cessato dal rapporto di lavoro) l'incarico che non comporta l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione, oppure gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture, concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, oppure di vigilanza o controllo (art. 3 comma 4)
3. sussiste sempre inconferibilità se:
   - sia stata inflitta la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici
   - sia in corso la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
   - in conseguenza della sentenza sia intervenuta la sospensione o cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o del rapporto di lavoro autonomo

4. Reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale

   - Art. 314 – Peculato;
   - Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
   - Art. 316-bis - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis);
   - Art. 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
   - Art. 317 - Concussione;
   - Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione;
   - Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
   - Art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari;
   - Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
   - Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
   - Art. 322 - Istigazione alla corruzione;
   - Art. 322-bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
   - Art. 323 - Abuso di ufficio (Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024);
   - Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio;
   - Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
   - Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;
   - Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica;
   - Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
   - Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;
   - Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;

---

4 Delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e i reati di competenza del tribunale militare previsti dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383